

Contratti-tipo e clausole inique

La L. 29.12.1993, n. 580 di riordino degli enti camerali, al quarto e quinto comma dell'art. 2 prevede, tra le nuove competenze, quelle che si annoverano nell'ambito delle funzioni di c.d. regolazione del mercato, ovvero: costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori e utenti; controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.; predisposizione e promozione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.

In particolare per quanto riguarda i contratti-tipo, essi devono contenere precetti negoziali che rappresentino il giusto contemperamento dei contrapposti interessi nei rapporti contrattuali tra le imprese e la propria clientela, allo scopo di favorire condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese.

La Camera di Commercio guarda con molta attenzione a questi nuovi temi, consapevole di essere l'istituzione in grado di rispondere al bisogno crescente di trasparenza, informazione, affidabilità, tutela della parte più debole. È ormai assodato che un mercato regolato non è in contrasto con il principio di libera concorrenza né di libertà contrattuale: la regolazione non costituisce un ostacolo, ma, anzi, al contrario, una delle condizioni necessarie per la creazione di quell'habitat idoneo e favorevole allo sviluppo della competitività del sistema delle imprese e, quindi, in ultima analisi, delle potenzialità di crescita del sistema economico.

Per approfondimenti, si rimanda al sito di [Unioncamere](#) (link esterno)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Ven 21 Nov, 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4.1 (10 votes)

Aliquota